

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 2/2015 DEL 31 GENNAIO 2015

NON VANNO COMUNICATE LE DICHIARAZIONI D'INTENTO 2015 RICEVUTE NEL PERIODO TRANSITORIO

L'Agenzia Entrate ha precisato che il regime transitorio previsto fino all'11 febbraio 2015 per l'entrata in vigore del nuovo obbligo di invio delle dichiarazioni d'intento da parte degli esportatori abituali, non prevede, a carico del fornitore (destinatario della dichiarazione d'intento) l'obbligo di trasmettere all'Agenzia Entrate la "vecchia" comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute.

Quindi il fornitore che riceve prima del 12 febbraio una dichiarazione d'intento dovrà soltanto conservarla e annotarla sul registro delle dichiarazioni d'intento ricevute.

Se la dichiarazione d'intento esplica i suoi effetti entro l'11 febbraio nessun altro adempimento è richiesto. Se invece gli effetti della dichiarazione si esplicheranno anche oltre l'11 febbraio 2015 il fornitore dovrà applicare la nuova disciplina che prevede la verifica dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia Entrate.

L'esportatore dovrà invece sempre e comunque inviare telematicamente all'Agenzia Entrate le dichiarazioni d'intento emesse, anche in caso di operazione concluse definitivamente entro l'11 febbraio 2015.

Se, per esempio, l'esportatore abituale invia al proprio fornitore, negli ultimi giorni di dicembre 2014, una dichiarazione d'intento riferita all'intero anno 2015 e tra il 1° gennaio 2015 e l'11 febbraio, si effettuano operazioni senza applicazione dell'IVA, l'esportatore è tenuto ad applicare la nuova disciplina, trasmettendo la dichiarazione d'intento telematicamente all'Agenzia, anche con riferimento alle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e l'11 febbraio 2015, e curandone la consegna al fornitore, insieme alla relativa ricevuta di presentazione. Il fornitore però è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia solo con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015.

NUOVA PROROGA (AL 10 FEBBRAIO) PER L'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

E' arrivato in extremis, nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio, il decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea.

Il testo prevede che a decorrere dall'anno in corso (2015) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) si applica:

- ~ ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- ~ ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

Tali criteri si applicano anche all'anno di imposta 2014.

Per l'anno 2014 non è comunque dovuta l'IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l'esenzione, verseranno l'imposta entro il 10 febbraio 2015.

REVERSE CHARGE IVA: NOVITÀ 2015

Legge di stabilità 2015 (L. n.190/2014, art.1, c. 629)

Facendo seguito al precedente pro-memoria, si ricorda ancora che la legge di stabilità 2015 ha ulteriormente ampliato le fattispecie a cui va applicato il meccanismo del reverse charge.

Le nuove fattispecie sono:

| | decorrenza | termine |
|--|------------|----------|
| Prestazioni di servizi di pulizia negli edifici (rese in appalto, subappalto, contratto d'opera a qualunque soggetto IVA) individuate nei codici ATECO: 81.21.00, 81.22.02, 81.29.10 solo se relative ad edifici. Per strutture diverse dagli edifici (cisterne, piscine, giardini, macchinari imbullonati, ecc.), si continua invece ad applicare l'IVA. | 1/1/2015 | a regime |
| Demolizione edifici - Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d'opera a qualunque soggetto IVA) individuate nei codici ATECO 43.11.00 solo se relative ad edifici | 1/1/2015 | a regime |
| Installazione di impianti - Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d'opera a qualunque soggetto IVA) di cui ai cod. ATECO: 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02, 43.29.09 solo se relative ad edifici. | 1/1/2015 | a regime |
| Completamento di edifici - Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto | 1/1/2015 | a regime |

| | | |
|--|---|----------|
| opera a qualunque soggetto Iva) individuate nei cod. ATECO 43.31.00, 43.32.01, 43.32.02, 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01, 43.39.09 solo se relative ad edifici. | | |
| Settore energetico - trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori. | 1/1/2015 | 4 anni |
| Grande distribuzione organizzata -cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (47.11.1), supermercati (47.11.2), discount alimentari (47.11.3). | Sospesa e in attesa di autorizzazione comunitaria | 4 anni |
| Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo | 1/1/2015 | a regime |

PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE PER LE FINTE PARTITE IVA: AL VIA I CONTROLLI

La legge Fornero (Legge n. 92/2012) aveva fissato al 31 dicembre 2014 il primo termine biennale per il controllo dei casi di falso committente, per fare emergere le cosiddette false partite IVA, ossia quei contratti di collaborazione esterna che nascondono nella realtà un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Dal 1° gennaio 2015 partiranno quindi i controlli degli ispettori del lavoro.

La Legge n. 92/2012 prevede che il rapporto di lavoro autonomo si presume in realtà di natura subordinata qualora si riscontrino almeno 2 delle seguenti 3 condizioni:

1. se la collaborazione con lo stesso committente ha una durata complessiva maggiore di 8 mesi all'anno, per due anni consecutivi (pari a 241 giorni, anche non continuativi);
2. se il corrispettivo percepito con la collaborazione (anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro di imputazione di interessi) sia stato superiore all'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore, nell'arco di 2 anni solari consecutivi;
3. se il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro (anche se non a uso esclusivo) presso una delle sedi del committente.

Qualora gli ispettori del lavoro dovessero riscontrare almeno due delle tre precedenti condizioni, potranno ascrivere la collaborazione a partita Iva nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative, senza compiere ulteriori accertamenti.

Il committente/datore di lavoro potrà sempre provare il contrario, ma qualora non fosse in grado di dimostrare l'esistenza di una collaborazione a progetto, il rapporto di lavoro verrà riqualificato come subordinato a tempo indeterminato, fin dal giorno della sua costituzione.

La stessa legge prevede però alcune eccezioni, per le quali non scatta mai la presunzione:

- ~ quando il lavoratore deve possedere competenze teoriche elevate o particolari capacità tecnico-pratiche (la circolare 32/2012 del Ministero del Lavoro fornisce alcuni esempi);
- ~ quando il lavoratore è titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi alla gestione Inps commercianti (19.395 euro per il 2014, per il 2015 il limite è ancora da definire).
- ~ quando la collaborazione viene svolta nell'ambito di una attività iscritta a un Ordine professionale o derivante dall'iscrizione in Albi o elenchi.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.